

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 22/2019 DEL 31 DICEMBRE 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

- il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
- la deducibilità del 50% dell'Irpef sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- la stabilizzazione al 10% dell'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- l'abrogazione delle disposizioni del "decreto crescita" che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000;
- la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati;
- l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento;
- il ripristino, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace;
- la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO₂ entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO₂ oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
- L'istituzione dell'imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
- L'istituzione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
- L'estensione della disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);
- L'introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfettario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfettari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2020

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2020 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro **potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.** In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Novità – I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA calcolato sul periodo d'imposta 2018 pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

Per il periodo d'imposta 2019 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020.

Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2018 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2019, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2018) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2019, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2019.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO NEL REGIME “DI CASSA”

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

INTERESSI LEGALI ALLO 0,05% DAL 1° GENNAIO 2020

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l'anno 2019 era stato stabilito allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL'ACCONTO IVA 2019

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell'acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l'11 gennaio scatta invece l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).

QUANDO E COME APPLICARE LA MARCA DA BOLLO IN FATTURA

L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Per importi > € 77,47
Imponibili	Aliquota zero	Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Imponibili	Altre aliquote		Non soggetto a bollo
Esenti		Art. 10 DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili	Esportazioni e servizi internazionali	Art. 8, 8bis e 9 DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Esportatori abituali	Art. 8 lett. c) DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili	Altre assimilate	Art. 72 DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Reverse charge		Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72	Non soggetto a bollo
Reverse charge		Art. 46 D.L. 331/1993	Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA		Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72	Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Regime minimi		Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Regime forfettario		Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Compenso occasionale		Imposta di bollo € 2,00

TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

La legge di stabilità 2016 aveva apportato delle novità in materia di termini di decadenza per l'accertamento in materia d'imposte dirette e IVA. A fronte dell'eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa

presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l'avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **settimo anno successivo** (precedentemente era quinto anno). I nuovi termini di decadenza per l'accertamento si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d'imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l'accertamento previgenti.

Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d'imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d'imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Quindi gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d'imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:

- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell'anno 2016 e relative al 2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis)
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell'anno 2015 e relative al 2014 per le attività di controllo formale (36 ter).

Nei confronti dei soggetti che avevano optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l'accertamento di due anni.

Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, del DPR n. 322/98, ripartono i termini di decadenza dell'accertamento, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell'integrazione. Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell'anno "n+1" relativa all'anno "n" per eliminare un costo erroneamente dedotto:

- il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre "n+7"
- la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine "n+8", perché i termini dovranno ripartire dall'anno "n+1".

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si "chiuderanno" il 31 dicembre 2019:

Anno	Dichiarazione presentata		Dichiarazione omessa	Denuncia penale	
	Ipotesi generale	Regime premiale (S.S.)		Ipotesi generale	Dichiarazione omessa
2007	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2016	31.12.2018
2008	31.12.2013		31.12.2014	02.01.2018	02.01.2019
2009	31.12.2014		31.12.2016	31.12.2018	31.12.2020
2010	31.12.2016		31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021
2011	31.12.2016	31.12.2015	02.01.2018	31.12.2020	31.12.2022
2012	02.01.2018	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2023
2013	31.12.2018	02.01.2018	31.12.2019	31.12.2022	31.12.2024
2014	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2023	31.12.2025
2015	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2026

Il regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di settore e disposto dall'art. 10 del D.L. n. 201/2011.

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

VERIFICA LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1) i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopracitati limiti.

STAMPA E AGGIORNAMENTO REGISTRI CONTABILI E LIBRO INVENTARI: LE NOVITÀ

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto "entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi".

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

- entro il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico.

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal Decreto Crescita all'articolo 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell'Agenzia Entrate.

D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all'atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

BONUS GASOLIO: PRONTO IL SOFTWARE

È disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2019.

La relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.

La dichiarazione dev'essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Hanno diritto all'agevolazione:

- gli esercenti dell'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
- le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
- le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 22/2019 DEL 31 DICEMBRE 2019

RESPONSABILITÀ FISCALE DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa, tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili** in qualsiasi forma, **sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilascerla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente**, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Nel caso l'impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa committente, ma:

- questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,
- il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,

quest'ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a

quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con la sentenza n. 50919 del 17.12.2019 la Corte di Cassazione Sezione Penale ha riaffermato che ai fini dell'installazione di telecamere in azienda, così come di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, deve essere rispettata la procedura di cui all'art. 4 della L. 300/1970 posta a tutela degli interessi e dei diritti fondamentali dei dipendenti stessi, e quindi occorre il preventivo accordo sindacale o, in mancanza, il provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

In difetto di accordo o di autorizzazione amministrativa, l'installazione di tali impianti è illegittima e sanzionabile penalmente, in quanto la condotta del datore di lavoro produce l'oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono, per espressa previsione legislativa, portatrici. L'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa hanno lo scopo di verificare sostanzialmente l'adeguatezza degli impianti di videosorveglianza rispetto alle esigenze aziendali di tutela del patrimonio o di sicurezza del lavoro e soprattutto di verificare che tali impianti non possano ledere la dignità dei lavoratori, disciplinando le modalità e le condizioni d'uso degli stessi, l'accesso e il trattamento dei dati. Ne deriva che non ha alcuna rilevanza scriminante il consenso, in qualsiasi forma prestato (scritto od orale, preventiva o successiva), dei singoli lavoratori in relazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza, in quanto tale consenso non può escludere la rilevanza penale del comportamento datoriale.

La Corte riafferma che la disposizione dello Statuto dei lavoratori intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza del consenso espresso dagli organismi di categoria rappresentativi o in ultima analisi da un imparziale organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori possano provvedere autonomamente al riguardo, in quanto vengono considerati come soggetti deboli del rapporto di lavoro. Anche la previsione della sanzione penale, e in generale l'esigenza di una tutela in forma punitiva dei diritti riconosciuti al lavoratore, trova compiuta spiegazione da parte della Corte in questa sproporzione tra l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale del datore di lavoro rispetto a quella del lavoratore.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti e auguri di Buon Anno !

*Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*